



COMUNE DI SIAMANNA

(Provincia di Oristano)

Regolamento comunale per l'assegnazione di contributi a sostegno del merito scolastico

IL SINDACO
Franco Vellio Melas

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Bonaria Scala

Approvato con deliberazione del CC n. 32 del 07.11.2017
Modificato con deliberazione del CC n. 28 del 05.11.2019

SEZIONE I - Disposizioni generali

ART.1 - Finalità

1. Col presente regolamento l'amministrazione comunale, al fine di stimolare i giovani nell'apprendimento e, riconoscendo l'impegno scolastico da loro profuso, incentivarli nella prosecuzione del proprio percorso formativo, introduce e disciplina la concessione di contributi economici a studenti meritevoli.

ART. 2 – Tipologia di interventi

1. L'Amministrazione Comunale intende adottare dei criteri che consentano di erogare contributi economici a favore di studenti frequentanti le Scuole Pubbliche secondarie di 1° e 2° grado e Corsi universitari, prendendo in considerazione il solo merito scolastico, a prescindere dalla situazione reddituale del nucleo familiare di appartenenza, a condizione che gli studenti non abbiano beneficiato di altri contributi erogati allo stesso fine dal Comune di Siamanna.

SEZIONE II

Assegnazione di borse di studio a studenti meritevoli delle scuole secondarie di I e II grado

ART. 3 – Destinatari

1. Il Comune di Siamanna istituisce annualmente un numero di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di 1° e 2° grado, tale da premiare gli studenti che abbiano riportato una votazione media minima pari a:
 - 8(otto) per gli studenti delle scuole secondarie di I grado
 - 7,5 (sette/5) per gli studenti delle scuole secondarie di II grado ¹
 - 80/100 per coloro che hanno terminato la scuola secondaria di II grado e che si collochino utilmente nella graduatoria che verrà stilata dal Responsabile del Servizio a norma del successivo articolo 8.
2. La valutazione viene effettuata tenuto conto esclusivamente dei risultati scolastici raggiunti nell'anno scolastico precedente al periodo in cui si presenta la domanda, a prescindere al valore ISEE familiare posseduto.

ART. 4 - Requisiti

1. Sono ammessi a partecipare al concorso tutti gli studenti residenti nel comune di Siamanna, iscritti alle classi II e III delle Scuole secondarie di 1° grado e dalla I alla V classe delle scuole secondarie di 2° grado.
2. Verrà considerata, quale merito, la votazione riportata nell'Anno Scolastico precedente a quello frequentato al momento della domanda.
3. Per gli iscritti al primo anno delle Scuole secondarie di II grado, verrà presa in considerazione la media dei voti riportati nel 3[^] anno di scuola secondaria di I grado.
4. Per gli studenti che hanno concluso le scuole secondarie di II grado si terrà conto della valutazione finale riportata al diploma/maturità.
5. Sono esclusi a partecipare gli studenti che non abbiano riportato la seguente votazione media minima:
 - 8(otto) per gli studenti delle scuole secondarie di I grado
 - 7,5 (sette/5) per gli studenti delle scuole secondarie di II grado ²
 - 80/100 per coloro che hanno terminato la scuola secondaria di II grado

ART. 5 – Divieto di cumulo

1. La borsa di studio disciplinata col presente regolamento non è cumulabile con il *bonus universitario* di cui al successivo articolo 10, eventualmente percepito dagli studenti che hanno terminato il 5[^] anno delle scuole secondarie di II grado.
 - 1 Bis. Pertanto non verranno ammesse le domande degli studenti che per la medesima annualità abbiano ottenuto il *bonus universitario* di cui al successivo articolo 10.³

¹ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 28 del 05.11.2019

² Articolo modificato con deliberazione del CC n. 28 del 05.11.2019

2. La borsa di studio non è cumulabile altresì con eventuali ulteriori contributi per meriti scolastici comunque concessi dall'amministrazione comunale per il medesimo anno scolastico.

ART. 6 – Numero e importo delle borse

1. Annualmente la Giunta Comunale, sulla base delle disponibilità di bilancio, stabilisce **il numero** delle borse di studio da mettere a concorso ai sensi del presente Regolamento per i due ordini di scuola.
2. La Giunta stabilisce altresì **le risorse** da destinare all'assegnazione delle borse di studio ai sensi del presente Regolamento per i due ordini di scuola.
3. L'importo delle singole borse di studio sarà determinato dal Responsabile del servizio in modo proporzionale e decrescente, attraverso l'applicazione della seguente formula matematica:
 - Il totale delle risorse a disposizione (**R**), verrà diviso per la somma dei voti conseguiti dagli studenti rientranti nella graduatoria (**V**). Il coefficiente così ottenuto (**x**) verrà moltiplicato per il voto conseguito da ciascuno studente (**v**) ottenendo così l'importo del contributo assegnato a ciascuno. (**C**)

$$x = R:V$$
$$C = v * x$$

4. Si prevede inoltre che l'importo massimo della borsa assegnata al primo classificato non possa essere superiore ad €. 300,00 per le scuole secondarie di II grado ed €. 200,00 per le scuole secondarie di I grado.
5. Verrà assegnato un ulteriore premio di €. 100,00 per gli studenti frequentanti la V classe delle scuole secondarie di II grado che abbiano conseguito al diploma/maturità la valutazione di "100 con lode".
6. L'importo delle borse di studio non potrà essere in nessun caso superiore agli importi di contributi per meriti scolastici eventualmente assegnati dal Comune sulla base di trasferimenti da parte della Regione Sardegna o dello Stato, a norma della L.R. 3/2008 o di altre disposizioni regionali o nazionali, che prevedano la concessione di borse di studio commisurate alla situazione reddituale del nucleo familiare di appartenenza dello studente.

ART. 7 – Avvio del procedimento

1. Il Funzionario responsabile porterà a conoscenza di tutta la popolazione, mediante avviso pubblico informativo, i termini per la presentazione delle domande per l'attribuzione delle borse di studio.
2. Entro il termine stabilito gli studenti interessati dovranno presentare una domanda, secondo lo schema che sarà opportunamente predisposto dal Responsabile del Servizio, corredato dalla certificazione scolastica dei voti riportati.

ART. 8 – Graduatoria

1. Il Funzionario responsabile, sulla base delle domande presentate, provvederà a stilare la graduatoria degli aventi diritto, distinta per le scuole secondarie di I e II grado, tenendo conto come unico criterio della media riportata negli esiti finali

³ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 28 del 05.11.2019

dell'A.S. precedente e della valutazione finale espressa in centesimi, per gli studenti che hanno concluso il 5[^] anno di scuola secondaria di II grado.

2. Nello specifico sono richiesti i seguenti requisiti di merito:
 - a) *Per gli studenti che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato la scuola secondaria di I grado: la media richiesta deve essere pari o superiore a **8**. La media dei voti sarà calcolata senza tener conto dei voti di religione, educazione motoria e condotta.
Non sono ammesse le domande di coloro che abbiano concluso l'anno con debiti formativi.*
 - b) *Per gli studenti che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato le classi dalla I alla IV della scuola secondaria di II grado: la media richiesta deve essere pari o superiore a **7,5**. La media dei voti sarà calcolata senza tener conto dei voti di religione, educazione motoria e condotta.
Non sono ammesse le domande di coloro che abbiano concluso l'anno con debiti formativi.*
 - c) *Per gli studenti che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato la classe V della scuola secondaria di II grado: la valutazione finale riportata al diploma/maturità deve essere pari o superiore a 80/100.⁴*
3. La graduatoria verrà stilata tenendo conto come unico criterio delle suddette valutazioni di merito.
4. Agli studenti che abbiano ottenuto la stessa valutazione, verrà attribuita una borsa di pari importo. In tale ultimo caso, l'importo della borsa verrà stabilito calcolando la media matematica tra gli importi previsti per le posizioni nelle quali si sono collocati gli studenti a pari merito.
5. La graduatoria, così come stilata dal funzionario responsabile, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 10 giorni e ne sarà data comunicazione con avviso pubblico. Durante il periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio della graduatoria, gli interessati potranno presentare le proprie motivate deduzioni, per iscritto.
6. Decorso i dieci giorni senza che siano state presentate deduzioni, il responsabile del servizio procederà con propria determinazione alla relativa liquidazione.

ART. 9 - Contestazioni

1. Le eventuali osservazioni e le deduzioni presentate verranno esaminate dal responsabile del servizio che, entro i 15 giorni successivi, decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo dovrà adottare il provvedimento di accoglimento o diniego.
2. In caso di accoglimento dovrà riformulare la graduatoria che verrà ripubblicata per ulteriori dieci giorni. Della pubblicazione della nuova graduatoria verrà data notizia con un Avviso pubblico. Contemporaneamente il responsabile comunicherà al ricorrente l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e/o deduzioni presentate. Decorso 10 giorni dall'inizio della pubblicazione, se non vengono presentate ulteriori osservazioni si procederà alla liquidazione.

⁴ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 28 del 05.11.2019

SEZIONE III

Assegnazione di un bonus per soli meriti a studenti universitari

ART.10 – Destinatari

1. Il Comune di Siamanna istituisce annualmente dei *bonus* destinati agli studenti residenti nel Comune, i quali abbiano frequentato con profitto le facoltà universitarie aventi sede nel territorio nazionale ed europeo, per la durata del corso di studi.
2. Possono beneficiare del bonus gli studenti aventi i seguenti requisiti:
 - a) Residenza nel Comune di Siamanna;
 - b) Non aver compiuto al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda:
 - ❖ 25 anni per gli iscritti ad un corso laurea triennale;
 - ❖ 27 anni per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.
 - c) Aver frequentato le facoltà universitarie nell'anno accademico precedente alla data di presentazione della domanda riportando i risultati di merito indicati nel successivo articolo 15. Beneficiano del bonus anche gli studenti al primo anno del corso di studi universitario, a condizione che abbiano conseguito al diploma/maturità una valutazione minima come indicata nel successivo articolo 15.
3. La valutazione viene effettuata esclusivamente sulla base dei meriti scolastici raggiunti nell'a.s. precedente al periodo in cui si presenta la domanda, a prescindere al valore ISEE familiare posseduto.

ART.11 – Importo dei bonus

1. L'importo massimo dei *bonus* viene stabilito annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, sulle base delle disponibilità finanziarie dell'ente.
2. Con la medesima deliberazione viene altresì stabilito l'importo *del bonus laurea* di cui al successivo articolo 16.
3. In ogni caso l'importo del *bonus* e del *bonus laurea* non potrà superare gli €. 600,00.
4. Tutti gli studenti aventi i requisiti di cui al successivo art. 15 beneficeranno del bonus.
5. Verrà assegnato un ulteriore premio di €. 100,00 per gli studenti che accedono al *bonus laurea* di cui al successivo articolo 16 e che abbiano conseguito la valutazione di laurea di "110 con lode".
6. Nel caso in cui le risorse stanziare in bilancio per ciascuna annualità non siano sufficienti a coprire per intero l'assegnazione dei bonus a favore degli studenti ammessi, si procederà a una riduzione dell'importo assegnato pro capite.

ART.12 – Misure analoghe

1. Il bonus non è cumulabile con altre borse di studio per meriti scolastici concesse dal Comune per la medesima annualità.
2. Agli studenti che nell'anno scolastico di riferimento hanno frequentato il 5° anno delle scuole secondarie di II grado e hanno ottenuto la borsa di studio per meriti scolastici di cui al precedente articolo 3, verrà assegnato un bonus il cui importo

verrà determinato decurtando dal bonus previsto, l'importo della borsa di studio già assegnata.⁵

ART.13 – Procedimento

1. Successivamente alla deliberazione di cui al precedente articolo 11 comma 1, il Responsabile del Servizio, pubblicherà un avviso informativo, nel quale verrà stabilito il termine per la presentazione delle domande e ogni altra informazione utile.
2. Gli studenti che intendono usufruire del bonus dovranno far pervenire, entro il termine stabilito dal Responsabile del Servizio competente, apposita domanda redatta sullo schema predisposto dall'ufficio, corredata dalla documentazione di seguito elencata:
 - a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - l'iscrizione universitaria per l'anno accademico per il quale si chiede il bonus e
 - l'iscrizione universitaria per l'anno accademico successivo;
 - b) Documentazione dalla quale risulti **il numero di crediti** conseguiti nell'anno accademico per il quale si chiede il bonus e **la valutazione riportata**;
oppure
In caso di Primo anno di iscrizione: Documentazione dalla quale risulti la valutazione conseguita al diploma/maturità.
 - c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, attestante se e in che misura lo studente ha beneficiato per lo stesso scopo e per lo stesso periodo di altri contributi analoghi da parte del Comune di Siamanna.⁶
3. Acquisite le domande ed esaminata la documentazione allegata alle stesse, il Responsabile del Servizio, approverà l'elenco provvisorio degli studenti beneficiari.
4. Nel caso in cui l'importo dei contributi complessivamente assegnati superi le disponibilità finanziarie dell'ente, l'importo dei singoli bonus verrà ridotto fino alla concorrenza della somma disponibile.
5. L'elenco provvisorio degli studenti beneficiari verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi, entro i quali gli interessati potranno proporre reclami e osservazioni.
6. Decorso tale termine, il Responsabile del Servizio con proprio provvedimento approverà l'elenco definitivo dei beneficiari e procederà alla liquidazione degli importi assegnati.

ART. 14 - Controlli

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 4 del DPCM 9 aprile 2001, procederà ad accertare la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti mediante controllo a campione presso gli istituti scolastici, le università di appartenenza e presso eventuali altri enti.
2. Nel caso di accertamento di dichiarazione non rispondente al vero che metta in luce l'indebita percezione dei benefici, gli stessi verranno revocati a norma dell'art. 75 del DPR 445/2000. Restano ferme le conseguenze penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR per il rilascio di dichiarazioni mendaci.

⁵ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 28 del 05.11.2019

⁶ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 28 del 05.11.2019

ART. 15 – Requisiti di merito

1. Il Bonus verrà concesso esclusivamente a quegli studenti che avranno frequentato con profitto il corso di studi per il quale il bonus viene richiesto o che abbiano conseguito al diploma/maturità una valutazione minima.
2. A tal fine sono necessari i seguenti requisiti di merito:

Studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale e di un corso di laurea magistrale a ciclo unico:

- Aver conseguito al diploma/maturità una valutazione minima di 80/100;

Studenti iscritti ad anni successivi al primo:

- Aver riportato una media dei voti non inferiore ai 26/30
- Aver conseguito nell'anno accademico precedente i sotto indicati CFU (Crediti Formativi Universitari):

per gli iscritti agli anni successivi al primo di un corso di Laurea triennale:

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 1) iscritti al secondo anno di corso: | 36 CFU |
| 2) iscritti al terzo anno: | 78 CFU |

per gli iscritti agli anni successivi al primo di un corso di Laurea magistrale a ciclo unico:

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1) iscritti al secondo anno di corso: | 36 CFU |
| 2) iscritti al terzo anno: | 78 CFU |
| 3) iscritti al quarto anno: | 126 CFU |
| 4) iscritti al quinto anno: | 168 CFU |
| 4) iscritti al sesto anno: | 210 CFU |

per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di Laurea magistrale:

- La votazione minima del Diploma di laurea viene determinata in 99/110

per gli iscritti agli anni successivi al primo di un corso di Laurea magistrale:

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 1) iscritti al secondo anno di corso: | 36 CFU |
|---------------------------------------|--------|

3. Gli studenti devono aver conseguito i crediti suddetti alla data del 30 settembre;
4. L'anno di corso ai fini della quantificazione dei crediti necessari viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione assoluta. Per gli studenti ripetenti per uno stesso anno di corso il numero di CFU richiesti viene calcolato con riferimento a quelli previsti per ciascun anno trascorso a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta ad un corso del medesimo livello, comprendendo anche gli anni accademici di ripetenza.⁷

ART. 16 – Bonus laurea

1. Per gli studenti che:
 - hanno terminato un corso di studi di Laurea Triennale e non accedono al bonus per l'iscrizione al corso di laurea magistrale;
 - hanno terminato un corso di Laurea magistrale e magistrale a ciclo unico

⁷ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 28 del 05.11.2019

riportando una valutazione di laurea uguale o superiore a 99/110, verrà concesso un *bonus laurea* il cui importo verrà determinato dalla Giunta Comunale annualmente con la deliberazione di cui al precedente art. 11 comma 2.

2. Agli studenti di cui al comma 1, verrà assegnato un ulteriore premio di €. 100,00 laddove abbiano conseguito la valutazione di laurea di "110 con lode".

SEZIONE IV- Disposizioni finali

ART. 17 – Dati personali

1. Il Comune di Siamanna, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti nell'ambito dei procedimenti di cui al presente regolamento, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs 10 agosto 2018, n. 101.⁸

ART. 18 - Pubblicità

1. Il Regolamento, successivamente alla sua approvazione, verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva, a norma dell'art. 88 comma 6 dello Statuto Comunale;
2. Il Regolamento verrà altresì pubblicato stabilmente nel sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" / "Disposizioni generali" / "Atti generali" / "Regolamenti".

ART. 19 – Entrata in vigore

1. Per quanto non disciplinato in questo regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

⁸ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 28 del 05.11.2019